



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Servizio Segreteria Generale
Ufficio Segreteria del Sindaco
Ordinanza n. 267
Prot. n. 50305 del 30 giugno 2020

OGGETTO: Chiusura Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.)

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'art. 16 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66;
- l'art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- Vista la Legge 9 novembre 2001, n. 401;
- Vista la Legge 12 luglio 2012, n. 100 (disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile);
- Visto il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;
- Visto il Regolamento Comunale di Protezione Civile;
- Visto il Piano di Emergenza Comunale;
- Visto il vigente Statuto Comunale.

PREMESSO che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'emergenza sanitaria internazionale alla luce della diffusione del contagio da coronavirus COVID19;

il Governo Italiano, nella seduta del CDM del 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato d'emergenza, per la durata di sei mesi, come previsto dalla normativa vigente, per consentire l'emanazione delle doverose ordinanze di Protezione Civile;

con D.P.C.M. del 23 e 25 febbraio 2020 sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio in varie regioni ed adottate misure di contenimento sul territorio nazionale;

con ordinanza n. Z00002 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Regione Lazio, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 17 del 27.02.2020, sono state adottate "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

il D.P.C.M. del 1° marzo 2020 introduce, con efficacia dal 2 marzo 2020, nuove misure urgenti per il contenimento del contagio COVID19 con riferimento alle regioni, province e comuni interessati (indicati negli allegati 1, 2 e 3 del medesimo DPCM) e individua misure di informazione e

prevenzione sull'intero territorio nazionale. Dalla data di efficacia delle disposizioni del citato decreto cessano di produrre effetti il D.P.C.M. del 23 febbraio 2020, il D.P.C.M. del 25 febbraio 2020 e ogni ulteriore misura, anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6;

PRESO ATTO che L'Agenda Regionale di Protezione Civile con nota prot. 176269 del 27 febbraio 2020 ha fornito indicazioni in merito all'attivazione dei Centri Operativi Comunali, confermati dalle successive note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile, prevedendo, per i comuni nei quali è stato riscontrato almeno un caso di positività al COVID19 non ricadente nella tipologia di cui all'art. 1 comma 1 del D.L. del 23 febbraio 2020, la possibilità per l'autorità locale di protezione civile di attivare il COC con le funzioni di supporto necessarie a fronteggiare la situazione emergenziale.

RILEVATO che in data 9 marzo 2020 la ASL Roma 4 ha confermato la presenza di alcuni casi risultati positivi al contagio anche sul territorio di Civitavecchia e del comprensorio.

VISTA la propria ordinanza n. 98 del 9 marzo 2020 con la quale si disponeva l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), nonché del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.).

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 contenente le misure relative alla c.d. "Fase 2";

RILEVATO il recente netto miglioramento del quadro epidemiologico sia a livello nazionale, sia in ambito locale, come confermato dai dati diffusi dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Roma 4;

CONSIDERATO che il C.O.C. è di norma istituito per la gestione di situazioni aventi carattere emergenziale legate ad eventi eccezionali e che l'attuale situazione, pur considerando la necessità di mantenere un alto livello di attenzione in ragione del rischio di nuovo peggioramento del quadro epidemiologico, può essere gestito attraverso strumenti ordinari;

che le richieste di accesso ai servizi predisposti dal C.O.C. e legati alla fase di emergenza sono diventate sporadiche ed occasionali e non richiedono più strutture organizzative di supporto ulteriori rispetto a quelle ordinarie;

RITENUTO, pertanto, che siano ad oggi venute meno le ragioni che hanno reso necessaria l'attivazione del C.O.C. e del C.O.I.;

DATO ATTO che verrà mantenuto comunque un alto livello di attenzione in ragione di possibili nuove emergenze per le quali potrebbe rendersi necessaria la riattivazione dei C.O.C. e del C.O.I..

ORDINA

1. la chiusura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) e, sentiti i sindaci di Santa Marinella, Tolfa e Allumiere, del Centro Operativo Intercomunale (C.O.I.);
2. il mantenimento di un alto livello di attenzione in ragione di possibili nuove emergenze per le quali potrebbe rendersi necessaria la riattivazione dei C.O.C. e del C.O.I..

DISPONE

Di dare ampia diffusione al presente provvedimento, attraverso la pubblicazione sul sito del Comune e la divulgazione attraverso gli organi di stampa, nonché la trasmissione a:

- Prefettura di Roma;
- Regione Lazio;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Sindaco del Comune di Santa Marinella;
- Sindaco del Comune di Allumiere;
- Sindaco del Comune di Tolfa;
- Direttore Generale ASL Roma 4;
- Dirigente del Servizio 3;
- Comandante della Polizia Locale.

Il Sindaco
Avv. Ernesto Tedesco